



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 dicembre 2008
(OR. en)**

15868/08

**STAT 39
FIN 506**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, con decorrenza
1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei
funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008,
l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari
e degli altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,
definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare l'articolo 83 bis,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1° settembre 2008 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2008 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,9% dello stipendio di base.
- (2) Al fine di mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, l'aliquota del contributo va pertanto portata al 10,9% dello stipendio di base.
- (3) In conformità dell'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto, il tasso per il calcolo degli interessi composti deve essere il tasso effettivo di cui all'articolo 10 di tale allegato, che va pertanto adeguato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata a 10,9%.

Articolo 2

Con decorrenza 1° gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8, dell'allegato VIII nonché, rispettivamente, all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, è del 3,1%.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
